

Cos'è

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una **somma di denaro** corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di **frazione di anno**, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la **soglia di 240mila euro**.

A chi è rivolto

Hanno **diritto** al TFR i dipendenti pubblici assunti con:

- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette "non contrattualizzate";
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l'iscrizione a un **Trattamento di Fine Servizio (TFS)**, che comprende l'indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all'anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

Come funziona

Ai dipendenti che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici **a partire dal 1° gennaio 2014**, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- in **unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- in **due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- in **tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo **cinque anni** dal momento in cui è sorto. Si può **interrompere** la prescrizione con idoneo atto interruttivo.

Il TFR è **corrisposto d'ufficio**, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il **modello TFR1** è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza.

La somma spettante può essere percepita tramite **accredito** sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

Per saperne di più sui **termini di pagamento** è possibile consultare la pagina "[Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto](#)".

Di seguito si indica la documentazione utile:

- [Modello TFR1 - Amministrazione](#)
- [Modello TFR2 - Riliquidazione](#)
- [Circolare INPDAP 1° agosto 2002 n. 30](#)
- [Circolare INPS 17 settembre 2015 n. 154](#)